

estesa alla generalità dei cittadini. Ora colla legge attuale, siccome vi possono essere sudditi che diventino padroni di schiavi che non facciano parte della marina, così coll'articolo attuale si dispone in generale che acquistano gli schiavi la libertà per il fatto di appartenere ad un cittadino, appartenga questi o non appartenga alla marina. Inoltre le disposizioni attuali sono molto più ampie delle precedenti, le quali, riferendosi ai contratti di noleggio per trasporto di schiavi e ad operazioni ad esso relative, avevano un senso restrittivo alla circostanza di questo speciale contratto. Mentre invece le disposizioni della legge attuale, riferendosi a tutti i contratti ed a tutti i cittadini, hanno un senso molto più esteso delle precedenti.

Credo quindi che sia opportuno di mantenere l'articolo 1.

**ASTENGO.** Chiederei di fare una breve osservazione.

Il deputato Valerio crede che l'aggiunta da esso accennata stia meglio nell'articolo 1 che nel 2.

Io gli osserverò prima di tutto che una legge deve astenersi dal prescrivere ciò di cui non possa ottenere l'osservanza.

Nell'articolo 1 del progetto è proclamato il principio che lo schiavo è reso libero pel solo fatto di avere posto piede sul territorio dello Stato o di essere stato ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale.

Fin qui la legge comanda dove ha diritto di comandare, dove ha diritto di farsi obbedire. Ma se procedendo oltre la legge dichiarasse che uno schiavo posseduto in territorio estero diventerà libero di pien diritto pel solo fatto di esservi posseduto da un cittadino sardo, in allora prescriverebbe ciò che non potrebbe far eseguire.

Lo schiavo caduto in proprietà del cittadino sardo o si trova all'estero, ovvero si trova nello Stato o sopra un bastimento nazionale. Pel secondo caso provvede sufficientemente l'articolo primo del progetto; ma per l'altro caso io domanderò come mai si potrebbe far eseguire la legge nel territorio estero.

Si può benissimo, ed a ciò provvede appunto l'articolo secondo, proibire ai cittadini sardi di fare all'estero commercio di schiavi, e di tenerli ivi nella schiavitù, assoggettando

contravventori alle pene stabilite dalle nostre leggi da pronunciarsi dai nostri tribunali; ma inutilmente si cercherebbe di far eseguire all'estero una legge che dichiarasse liberi quei disgraziati individui. Però, lo ripeto, io credo sia assai meglio riservare una tale questione per quando cadrà in discussione l'articolo secondo. Allora si potrà esaminare se sia il caso di limitarci ad una proibizione sanzionata con una pena, ovvero se convenga dichiarare liberi gli schiavi che i nostri cittadini possedessero all'estero, sul quale punto intanto io non posso a meno di persistere nella opinione già sopra manifestata.

**VALERIO.** Io propongo che, quando anche si sia adottato l'articolo primo, avanti di votare nel suo insieme l'articolo secondo, si possa votare la mia aggiunta, come emendamento all'articolo primo (*Segni d'assenso al banco della Commissione*)

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Il deputato Decandia intende che sia ora sottoposto all'approvazione della Camera il suo emendamento al titolo della presente legge?

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettarlo.

**PRESIDENTE.** Allora, se nessuno domanda la parola, sarebbe così concepito il titolo della legge: *Repressione della tratta dei neri e di qualunque altro commercio di schiavi.*

Credo che il Ministero aderisca a questo mutamento.

**BON COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Non ho mai veduto che l'intitolazione dei progetti di legge fosse oggetto di discussione alla Camera, mentre essa non fa parte del dispositivo.

Questa legge propriamente è relativa alla sola tratta dei neri, tuttavia io non mi oppongo a che si aggiungano al suo titolo anche le parole « e di qualunque altro commercio di schiavi. »

**PRESIDENTE.** Leggerò l'articolo primo: « Lo schiavo è reso libero coerentemente alle leggi vigenti, pel solo fatto d'aver posto piede sul territorio dello Stato o di essere ammesso sopra un bastimento a bandiera nazionale. »

Il deputato Valerio ha proposto a quest'articolo un'aggiunta, ma non ha difficoltà a che si deliberi relativamente alla medesima dopo votato l'articolo primo.

Porro allora ai voti l'articolo 1.

**ARCONATI.** Domando la parola.

Non mi oppongo più, come ne aveva mostrato il divisamento dapprima, all'approvazione dell'articolo primo, perchè le ragioni dette dagli onorevoli preopinanti mi hanno convinto che con esso non si fa che annunciare il principio dell'abolizione della schiavitù.

**MICHELINI.** Io propongo, come avvertiva testè, la soppressione delle parole *coerentemente alle leggi vigenti.* E spero che l'onorevole deputato Farina sarà il primo ad appoggiare tale soppressione, in quanto che, nel suo intendimento, quest'articolo avrebbe maggior ampiezza di quella che hanno le leggi attuali.

Ma se ci riferiamo alle leggi attuali, è chiaro che restringiamo il senso dell'articolo. Quindi spero che la Camera sopprimerà quelle parole.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io ho già detto quale sia la mia opinione circa la maggior ampiezza delle disposizioni della legge attuale, ma credo si debbano conservare le espressioni di *coerentemente alle leggi vigenti*, onde antivenire le obiezioni fatte dall'onorevole Bellono. Se si lasciasse sortire questa legge la quale dicesse puramente che è abolita la schiavitù, parrebbe che le nostre leggi preesistenti l'ammettessero. Egli è per ciò che si è creduto opportuno d'indicare che in massima era anche precedentemente abolita, ed è per questo motivo che crederei opportuno di conservare tale dicitura.

**FARINI.** In questo caso io proporrei che si ristabilisse la dizione del Senato: *in conformità delle leggi vigenti.*

**FARINA PAOLO, relatore.** No, perchè è restrittiva.

**FARINI.** A me pare che, invece di essere restrittiva (la sbaglierei) è tutto all'opposto; *coerentemente* vuol forse dire meno di *in conformità*; *coerentemente*, nel senso in cui viene qui usato, vuol dire che si accosta, mentre *in conformità* delle leggi vuol dire *secondo le leggi*; quindi, oltrechè si usa una frase più italiana, come benissimo osservava l'onorevole deputato Michelini (e dovendo farsi una correzione ad un articolo di legge è bene che vi sia la maggior proprietà possibile), si esprime meglio, a parer mio, il concetto che la Commissione vuole esprimere. Dicendo *in conformità*, significherebbe che fate una provvisione la quale si riferisce alle altre provvisioni dello Stato; se dite *coerentemente*, significherebbe che si accosta alle leggi dello Stato.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Astengo.

**ASTENGO.** Mi pare che le osservazioni fatte dall'onore-